



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.
DEL

/REP. N.

interna all'abitato" è classificata a pericolosità elevata Hg3 e media da frana Hg2;

VISTA

la dichiarazione del Comune di Talana, allegata allo studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento a pericolosità da frana Hg3 e Hg2, l'ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO

lo studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Talana, redatto dai tecnici ing. Valter Secci e geol. Fausto Alessandro Pani, alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con note prot. n. 6665 del 04.02.2020 e, a seguito delle integrazioni richieste dall'ADIS con note n. 7216 del 29.07.2020, n. 8123 del 27.08.2020 e n. 8337 del 09.09.2020; costituito, oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato trasmesso solo digitalmente: *All. C - Studio di Compatibilità geologica e geotecnica Rev. 1.2 del 25.08.2020*;

CONSIDERATO

che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. e) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO

che nello studio in argomento si prevedono i seguenti interventi di mitigazione su aree diverse del centro abitato in Via Dante e Via P. Umberto dove si prevede la realizzazione di opere di contenimento in c.a.. Mentre nell'area di via G. Verdi è previsto un lavoro di completamento di protezione corticale della scarpata già sottoposto a Compatibilità geologica e geotecnica PAI (Det. Del S.G. dell'A. di B. n. 1298/15 del 02.02.2015). Per quanto riguarda l'intervento nell'area del canale di guardia in prossimità della Via G. Marconi, questa opera non rientra tra gli interventi di competenza dell'A. di B. (L.R. del 15.12.2014 n. 33);

VISTA

la relazione istruttoria del 09.09.2020 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Talana;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART. 1) di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Talana relativo ad un progetto di messa in sicurezza di porzioni di versante del centro abitato dal titolo: "*All. C - Studio di Compatibilità geologica e geotecnica Rev. 1.2 del 25.08.2020*";

ART. 2) di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante soggetto a pericolosità da frana, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "*non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità*".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell' art.25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale
Antonio Sanna

G. Mancosu / Sost. Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

G.Luise / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA**